



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 20 Del 18.04.2017</b>	<b>Oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del D. Lgs n.267/2000 ed art. 10 del D. Lgs n.118/2011).</b>
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 17:20 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	<b>Pier Lombardo Vigorelli</b>	X	
V.Sindaco	<b>Coppa Giosuè</b>	X	
Consig.ri	<b>Sandolo Maria Claudia</b>	X	
	<b>Ambrosino Francesco</b>	X	
	<b>Feola Giuseppe</b>	X	
	<b>De Martino Silverio</b>	X	
	<b>Ferraiuolo Francesco</b>	X	
	<b>Sergio D'Arco</b>	X	
	<b>Totale Presenti</b>	8	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

**Oggetto: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del d. lgs n.267/2000 ed art. 10 del d. lgs n.118/2011).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

**Richiamati** il DM del Ministero dell'interno, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Preso atto che:**

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
  - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
  - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
  - c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
  - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

**Tenuto conto che** dal 2016 è stato previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; ☐
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che potevano rinviare l'obbligo al 2017;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 51 in data 27/11/15, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2017<sup>1</sup> l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

**Visto** inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

**Tenuto conto che**, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

**Viste** le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale [www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/) ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

**Ricordato che**, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**Atteso che:**

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 89 in data 12/7/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 in data 21/7/2016 ha approvato il Documento unico di programmazione ed ha fornito ulteriori indirizzi alla Giunta Comunale per la predisposizione del DUP definitivo;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 27 in data 08/2/2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;

**Atteso che** la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 39 in data 22/2/17, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

**Rilevato altresì che**, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti<sup>2</sup>:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015) del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2015 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio<sup>3</sup>;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/3/2017, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 08/2/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/3/2017, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 28/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28/03/2017, relativa all'approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/3/2017, relativa all'approvazione della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (eventuale);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/3/2017, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza (eventuale);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 data 13/3/2017 con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione del contributo di sbarco, di cui all'art. 4 del d.Lgs. n. 23/2011, per l'esercizio di competenza (eventuale);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 08/2/2017, relativa all'approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 08/2/2017, relativa all'approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
- la deliberazione della Giunta Comunale n.26 in data 08/2/2017, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.22 in data 08/2/2017, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta municipale n.25 dell'08.02.2017 in materia di azioni positive;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 31.01-2017 avente ad oggetto *"approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di Ponza. Dotazione organica. Approvazione del fabbisogno del personale 2017-2019"*;

**Visto** il parere n.1/bil.2017 che si allega con il quale l'organo di Revisione del Comune di Ponza ha espresso in data 27.03.2017 parere "non favorevole" alla sopracitata deliberazione n.11 del 31.01.2017;

**Preso atto** delle motivazioni poste alla base del parere citato *"al di là di formale raggiungimento dell'obiettivo di saldo per l'esercizio finanziario il Comune di Ponza, come tanti enti locali ha difficoltà nell'incasso delle entrate ..... dalla stessa si evince che l'ente in esame ha una capacità di incasso notevolmente ridotta, vero è infatti che dal 2013 ad oggi tale aggregato è diminuito dell'11,88% confermando così un trend negativo che parte già dal 2014(-13,30%).I dati sopra sintetizzati fanno sì che è praticamente impossibile sostenere l'aumento della spesa e della capacità assunzionali di personale dipendente, anzi inducono ad analizzare l'ipotesi di un riequilibrio dei conti stessi. È opportuno perciò che l'attuale contingente dovrà restare invariato in quanto rispettoso delle politiche di riequilibrio finanziario ed in linea con le dotazioni organiche previste dal D.M. del 24.07.2014. conclusivamente, benché le spese del personale sostenute nel 2016 sono inferiori alla media del triennio 2011-2013 è proprio la situazione di cassa a non poter permettere di sostenere le suddette spese proposte nella delibera di Giunta Comunale n.11 del 31.01.2017"*

**Ritenuto** in merito allo stesso formulare le seguenti controdeduzioni:

"la dotazione organica del Comune di Ponza negli ultimi cinque anni si è ridotta di ben 11 unità di cui 6 a seguito di pensionamento e 5 perché passate in forza alla società Acqualatina S.p.a; riducendosi così a 15 unità. Senza contare che da qui alla fine dell'anno 2017 sono previsti altri 2 pensionamenti ed altri 2 nel corso del primo semestre del 2018. Peraltro i pensionamenti citati hanno riguardato personale dipendente a tempo indeterminato che ricopriva ruoli di vertice (responsabili di settore). Tale situazione ha costretto l'Amministrazione Comunale ad assegnare compiti gestionali ai singoli assessori ed al Sindaco. Infatti sono proprio gli Assessori ed il Sindaco che attualmente ricoprono uffici essenziali. I principi di correttezza e buona andamento della P.A. impongono pertanto che gradualmente questa situazione emergenziale e soprattutto transitoria, benché consentita dalla legge, venga ad essere ridotta in quanto non in linea con la sopravvenuta normativa in tema di Anticorruzione. La macchina amministrativa così com'è attualmente, rischia di collassare tanto è vero che il parametro attuale "popolazione / dipendenti" è addirittura inferiore a quello fissato dal Ministero dell'Interno per il triennio 2017-2019, per i Comuni deficitari. Infatti per la fascia 3.000-4.999 abitanti il parametro è 1/150 ossia n.25,5. Orbene attualmente il Comune di Ponza ha sole 15 unità a tempo indeterminato oltre il Segretario Comunale. E' evidente a chiunque che, in questo modo, sia difficile garantire buon andamento e livelli essenziali di servizi venendo così meno proprio al principio costituzionalmente garantito all'art.97Cost. Ma al di là di quanto fin qui esposto vi è da rilevare che l'atto deliberativo di approvazione del fabbisogno del personale n.11/2017 non determina assolutamente né un aumento del contingente in servizio al 2017( se solo si tiene conto dei pensionamenti prossimi), né tantomeno le 2 assunzioni programmate comporteranno un aumento della spesa in quanto una delle due muta soltanto la tipologia di rapporto determinando una minore spesa per l'Ente. In merito invece alla prevista programmazione di una selezione di personale stagionale per il settore della vigilanza va sottolineato come la spesa non graverà se non in minima parte sulla spesa di personale in quanto verrà finanziata e con i proventi del Codice della Strada, così come previsto per legge e con i proventi derivanti dal Contributo di sbarco. Si tratta pertanto di somme finalizzate e vincolate nel loro utilizzo! Comunque l'Ente in ossequio all'indirizzo dato dal Revisore del Conto rispetterà il limite *"...dell'attuale contingente..."*

**Per tutte queste motivazioni**

**Ritenuto farle proprie;**

**Verificato** che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
  - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
  - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

**Tenuto conto che** in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

**Dato atto che** il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di: manutenzione del verde pubblico;

- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

**Considerato che** il bilancio di previsione 2017-2019:

x non si avvale di questa facoltà;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

**Considerato che:**

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

**Atteso che** la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sen. n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sen. n. 139/2012);

**Richiamati:**

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

**Ritenuto** di provvedere in merito, accogliendo le controdeduzioni al parere sfavorevole del revisore in merito alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

**Constatato che**, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

- x non sono pervenuti emendamenti;

**Acquisito agli atti il parere favorevole:**

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito agli atti il parere favorevole, ma con riserva.:**

- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, come in allegato;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Sentito** l'intervento introduttivo del Sindaco – Presidente che in particolare, illustra le problematiche legate alla continua e costante riduzione, cui si è assistito negli anni, del personale dipendente, al contributo di sbarco ed alle sue finalità nonché alle questioni relative alla TARI. Sentito successivamente l'intervento del Consigliere Sandolo che illustra le voci più rilevanti del bilancio 2017 consegnando al termine dell'intervento un'apposita nota che si allega al presente verbale. Udito altresì l'intervento del Consigliere Comunale Francesco Ferraiuolo che dà lettura di apposita nota che viene anch'essa consegnata per esser acquisita quale parte integrante del presente verbale. In seguito all'intervento del Consigliere Ferraiuolo segue un'intervento prettamente tecnico – contabile al fine di chiarire alcune delle perplessità sollevate dal medesimo Consigliere nel suo intervento. Si susseguono poi gli interventi dell'Assessore Ambrosino in merito alle osservazioni contenute nell'intervento del Consigliere Ferraiuolo sul Piano triennale delle opere pubbliche ed in particolare relativamente all'inserimento, in detto programma, della voce *“lavori per la costruzione delle centrale elettrica di Monte Pagliaro”* e quello dell'Assessore Feola che, sempre in riferimento al contenuto dell'intervento del Consigliere Ferraiuolo e alle sue osservazioni in merito *“all'avanzo di amministrazione”*, poi rivelatosi disavanzo di amministrazione e del quale si è preso atto con la deliberazione della G.M. n.93/2015, ricorda come il bilancio che questa amministrazione si è trovato a gestire ha come punto di partenza quello approvato dal Commissario Prefettizio nel 2012. Segue a questo punto un'intervento del Consigliere D'Arco che sempre a proposito delle difficoltà di bilancio e del periodo commissariale cui si è fatto riferimento, ricorda quelle che, a suo dire, erano relazioni privilegiate all'epoca tra il Commissario Prefettizio e l'attuale Sindaco, dal quale ne scaturisce un'accesa replica da parte del Sindaco, con l'uso di espressioni forti nei confronti del Consigliere D'Arco riguardo alle quali il segretario verbalizzante, viene espressamente dispensato dal riportare a verbale, proprio dallo stesso Consigliere D'Arco. Al termine gli animi si calmano ed il Sindaco chiede formalmente scusa agli istanti. Nel prosieguo il Sindaco continua il suo intervento con alcune precisazioni sul dissalatore e sulle novità in tema di riscossione tributi. Terminati gli interventi l'argomento viene sottoposto a votazione.

Con voti n.6 favorevoli resi per alzata di mano e n.2 voti contrari (D'Arco e Ferraiuolo).

# **DELIBERA**

- Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETE NZA ANNO 2017</b>	<b>COMPETE NZA ANNO 2018.</b>	<b>COMPETE NZA ANNO 2019</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	153.994,47	153.994,47	153.994,47
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		5.698.774,61	5.428.140,00	5.555.940,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.304.780,14	5.034.145,53	5.161.945,53
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		447.000,00	534000,00	674000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	240.000,00	240.000,00	240.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1630.928,00	360.000,00	360.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.630.928,00	360.000,00	360.00,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE <math>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</math></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE <math>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</math></b>		<b>-</b> <b>447.000,00</b>	<b>-534000,00</b>	<b>-684000,00</b>

ricependo al suo interno le controdeduzioni al parere del revisore del conto sulla programmazione del fabbisogno del personale 2017-2019, come in premessa riportate e che del presente atto sono parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto

- che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto;
- che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

3. Di rideterminare, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte dei Conti i limiti di spesa per:

- studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- sponsorizzazioni;
- missioni;
- attività esclusiva di formazione;
- manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi.

4. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

5. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.



**Intervento del Consigliere Comunale Francesco Ferraiuolo nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 18 aprile 2017 in riferimento al 4<sup>a</sup> punto all'o.d.g.: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)"**

Sig. Sindaco, da sempre, ma in modo molto più accentuato da quando è in vigore la Legge n. 81 del 25.3.1993 che ha introdotto nell'ordinamento comunale la elezione diretta del Sindaco, l'approvazione del bilancio di previsione è uno dei momenti più importanti della attività amministrativa, così come quello dell'approvazione del rendiconto di esercizio.

Infatti, con la presentazione del bilancio preventivo vengono portati a conoscenza della cittadinanza gli obiettivi da raggiungere, individuate le formalità, predisposti i progetti e gli atti necessari ad attuare il programma politico dell'Amministrazione votato dalla cittadinanza; nel secondo appuntamento, quello relativo all'esame del rendiconto di esercizio, vengono portati a conoscenza della pubblica opinione quali fra i risultati programmati sono stati raggiunti, quali quelli in itinere e quali invece, specificandone le motivazioni, quelli che non è stato possibile ottenere.

Purtroppo, cosciente di apparire ripetitivo, devo ancora constatare che da quando è in azione questa Amministrazione, qualunque siano le Leggi che hanno disciplinato o disciplinano la formazione dei bilanci, questi documenti, siano essi preventivi oppure consuntivi, danno un senso di vuoto, di un che senza anima.

Non si è badato a riempirli di obiettivi strategici nel vero senso della parola, ma si è voluto soltanto curare l'effetto mediatico con proclami trionfalistici che annunciavano, già dopo il primo anno di questa consiliatura, un bilancio risanato grazie alla capacità taumaturgica dell'Amministrazione sviluppatasi con il contributo di funzionari "forestieri", che, si diceva, lavorando bene e con celerità, avevano corso "come un treno".

Ed io a mettere in guardia insistentemente che l'avanzo di amministrazione del bilancio era "gonfiato", che bisognava mettere mano al riesame dei residui, cosa già in parte avviata dalla gestione commissariale...e ciò fino a che la corsa si è arrestata quando il treno, tre anni dopo, nel 2015, è sbattuto contro una Legge dello Stato che obbligava i Comuni al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

A seguito di tale obbligo la verità, inevitabilmente, non poteva non venire fuori in tutta la sua crudezza quando con la deliberazione di G.M. n. 93 dell'11.5.2015 tutto quanto trionfisticamente annunciato risultava completamente inesistente con l'accertamento di un disavanzo tecnico di ben € 4. 619.828,57.

E non dimentico, anche, il fatto che nella seduta consiliare del 22.06.2015 dove veniva discusso l'ordine del giorno inerente il disavanzo in parola, a fronte del mio intervento con cui facevo notare l'insussistenza del trionfalismo per una situazione per nulla corrispondente alle rosee situazioni prospettate (in questa circostanza e non in altre, lo dico a lei Sig. Sindaco, dissi "fui facile profeta"), venivo fatto segno, con un che di autosufficienza, delle risatine ed i commenti ironici dei consiglieri di maggioranza.

Né dimentico che dopo alcuni giorni compariva su facebook una prosa del Sindaco, che, sembrandomi amplificare fatti e distorcere alcune situazioni, addossava le colpe ad Amministratori, Commissari e funzionari del passato; egli non spiegava, però, come mai anche i funzionari tanto accorti da lui nominati, che "lavoravano come un treno e molto bene", nei tre anni della sua gestione avevano continuato nello stesso metodo del passato, paragonato nel post al semplice gioco da baraccone definito delle "tre carte".

Tale fatto, nella cennata prosa, veniva fatto apparire genericamente come un misfatto perpetrato e nascosto per finalità oscure.

A me, invece, sembra che la situazione deficitaria fosse stata sempre messa in luce; basta leggere attentamente, con le dovute conoscenze della materia, la documentazione tutta dell'Ente: i bilanci degli anni precedenti, ora oggetto di giudizio penale, comunque tutti controllati e certificati dalla Corte dei Conti, le relazioni dei diversi Revisori dei conti e del funzionario che, sempre, riportavano l'esistenza di una critica situazione di bilancio e con le quali invitavano l'Amministrazione ad adottare provvedimenti quali, appunto, il riaccertamento dei residui e la ricognizione dei debiti fuori bilancio: provvedimenti adottati, come detto, per la prima fattispecie solo dopo l'obbligo posto da una Legge ma mai presi per la seconda, adducendo addirittura in fase di approvazione dei rendiconti l'inesistenza dei debiti fuori bilancio, salvo poi vedersi notificare Decreti ingiuntivi per somme non pagate.

A seguito dell'adozione dell'atto di G.M. n. 93 dell'11.5.2015, avvenuta perché imposta dalla Legge, emergeva, come detto, la reale e tragica situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Il decreto Legislativo 118/2011, all'art. 3, comma 16, stabiliva, tuttavia, la possibilità di ripianare tale disavanzo in rate uguali e costanti da iscriversi nei bilanci dei trenta esercizi successivi, ciò che avrebbe consentito di chiudere definitivamente la questione in parola ma nel contempo consigliando di portare avanti una gestione più sobria.

Ma non è stato così; infatti, pur iscrivendo nel bilancio la somma di € 153.994,47, pari ad 1/30 della somma di € 4.619.828,57, che avrebbe consentito di rendere i rendiconti, per quell'anno e quelli successivi, se non in attivo almeno in pareggio, proprio con la chiusura dell'esercizio 2015 questa Amministrazione chiudeva il rendiconto con un disavanzo complessivo di € 3.466.348, 24, il più elevato nella storia del Comune di Ponza, pari a lire 6.711.786.107 che rappresenta il totale di 3 annualità di spese correnti quando i bilanci venivano redatti, appunto, in lire.

Tale disavanzo, non tecnico, ma di amministrazione, quindi già depurato da eventi gestionali afferenti il passato, non è attribuibile alle gestioni precedenti ma, dopo aver fatto l'operazione formalizzata con la deliberazione di G.M. n. 93/ 2015, esclusivamente a questa Amministrazione.

Il disavanzo di amministrazione non beneficia però della normativa invocata al momento dell'adozione dell'atto di G.M. n. 93/2015 ma è sottoposto a quella dettata dall'art. 188 del vigente TUEL, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 ed introdotto nell'Ordinamento contabile locale dal D.Lgs. 126/2014, che interagisce, senza mezzi termini, con gli artt. 227, comma 2 bis, e art. 141, comma 2, sempre dello stesso D.Lgs. 267/2000.

La situazione per non essere stata affrontata come prescrive la normativa pone un grave e pregiudizievole gravame sulla cittadinanza per gli anni a venire in quanto, non potendosi questa volta ricorrere alla rateizzazione trentennale, si sarebbe dovuto procedere entro il termine della consiliatura, individuando i mezzi per il ripiano; il non averlo fatto nonostante anche la richiesta del Revisore dei conti, a pag. 8 del parere reso al Rendiconto per il 2015, pone seri interrogativi sulla gestione da realizzare per il futuro.

Qui si inserisce la mia critica al bilancio che stiamo esaminando che, pur in assenza della indicazione dei mezzi per il ripiano del disavanzo emergente, la maggioranza non tralascierà di approvare, lasciando così alla prossima Amministrazione una grana di non poco conto.

Il documento sotto il profilo formale e tecnico, salvo la mancata indicazione del citato ripiano, potrebbe essere anche perfetto ma si presenta molto, molto carente dal punto di vista politico-programmatico perché non essendo presenti più i capitoli ma essendo il bilancio redatto per tipologie di spese, quindi programmi e missioni, i cosiddetti aggregati macroeconomici, non è possibile individuare analiticamente quali entrate siano da realizzare e quali spese da effettuare.

Pertanto, pur nel rispetto del principio contabile dell'unità del bilancio, sarebbe stato opportuno, da parte dell'Amministrazione, stilare una relazione politica affinché sia il Consiglio sia la cittadinanza fossero resi edotti su quali specifiche entrate e spese si sarebbe fatto affidamento per realizzare i diversi programmi.

Nulla di tutto ciò ma solo proclami extra argomentazione dove si annunciano riduzioni di imposte, realizzazioni di interventi: forse solo sognati o immaginati ma per nulla realistici o collegati con documenti che ne avvalorino la messa in pratica.

Intanto, la riduzione delle imposte non si evince: dai 4.800.000 Euro del 2016 scende, sì, ad € 4.610.000 nel 2017 (anno delle elezioni) ma passa ad € 4.781.000 nel 2018 e risale ad € 4.866.000 nel 2019.

A fronte di una spesa di € 117.800 in conto competenza per Organi istituzionali figura una previsione di cassa di ben €1.138.725,69, che non adeguatamente spiegata, appare incomprensibilmente sproporzionata anche se si vuole considerare che in essa previsione confluiscono i residui.

Stessa cosa dicasi per le spese per la segreteria generale dove a fronte di una previsione di competenza di € 374.000 figura una previsione di cassa di € 555.581; anche qui se si vogliono includere eventuali residui da pagare la previsione di cassa appare sproporzionata.

Altrettanto incomprensibile appare la previsione di € 313.400 per la gestione dei tributi visto che è stata annunciata in pompa magna la chiusura del contratto con la concessionaria e che il tutto sarebbe stato gestito in house con un risparmio considerevole.

Al riguardo, ancora più incomprensibile appare la previsione per cassa di € 583.937; quanto ancora deve essere pagato per tali operazioni? Esistono degli arretrati da corrispondere alla ditta concessionaria? Sulla base di quali presupposti tale cifra viene iscritta in bilancio?

Perché per la polizia locale a fronte di una spesa di € 224.500 prevista nel 2016 lo stanziamento è depotenziato ad € 164.000 nel 2017 (anno delle elezioni) per poi essere riproposto in € 214.000 nel 2018 e € 204.000 nel 2019?

Altre perplessità emergono sugli stanziamenti relativi ai servizi rifiuti e idrico: cosa significano le somme iscritte in bilancio? Perché nel 2017 vi è un'impennata per la gestione del servizio N.U. di ben € 330.000 rispetto al 2016 mentre ritorna allo stanziamento del 2016 negli anni 2017 e 2018? Perché lo stanziamento di cassa per il servizio idrico ammonta a ben 604.111 Euro totali in conto corrente e in conto capitale quando il servizio è gestito da Acqualatina e non figura alcun introito a favore del Comune? Quale è stata la convenienza del passaggio ad Acqualatina?

Già in precedenza ho fatto notare la produzione modesta di opere pubbliche nonostante i continui grandi annunci e se opera vi è stata è da attribuire per la maggior parte a finanziamenti ottenuti da precedenti amministrazioni.

Tale tesi traspare anche da questo bilancio; infatti, pur nella poca chiarezza delle carte contabili, a pag. 24 del bilancio, al quarto e secondo rigo della terza colonna, figura uno stanziamento in conto competenza di € 1.630.000 circa, appena il 13% del totale della spesa previsto in circa € 12.300.000 ed uno stanziamento per cassa di € 4.632.000 circa; da ciò, senza ombra di dubbio, non si può che desumere che la maggior parte della spesa prevista in conto capitale, cioè per investimenti, proviene da esercizi precedenti, quindi non certo farina di questo sacco.

Ciò emerge anche dal piano triennale delle OO.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di G.M. n. 2 del 13.01.2017, dove su un totale di € 14.117.530 circa la maggior parte, cioè la somma di € 12.350.000 circa, è riferita alla realizzazione della nuova centrale elettrica; rispetto a quest'ultimo punto vi è da osservare che tale opera risulta già essere stata realizzata dal 2015 e direttamente finanziata dalla SEP, che ne ha curato l'appalto; rinnovo la domanda: perché l'importo è riportato nel bilancio di questo Ente e per di più nell'annualità 2017?

Per il resto della predetta somma, depurata da quella afferente la centrale elettrica, tutte le altre opere enunciate discendono da progetti precedentemente approvati e finanziati.

D'altra parte, se fosse ammissibile, ma non lo è, che gli importi di opere di interesse pubblico finanziate da capitali privati o da soggetti terzi devono essere iscritti nel bilancio comunale perché non risultano riportate in nessuna delle annualità 2017/2019 quelle relative al porto turistico di Le Forna ed al dissalatore?

Una spiegazione esauriente sarebbe d'obbligo.

Altro rilievo va fatto circa il D.U.P. (documento unico di programmazione) che, allegato al bilancio per il triennio 2017- 2019, non fornisce nessun elemento in merito agli interventi che l'Amministrazione intenderebbe effettuare sulla base delle richieste e delle necessità della comunità che denuncia una forte recessione economica, una sostanziale flessione nelle attività turistiche, lamentele nella gestione dei trasporti, malcontento nella gestione del servizio idrico e della N.U.

Nulla di nulla, se non una serie di elementi statistici, per lo più standardizzati per tutti i comuni e con un occhio alla situazione europea.

Due dati molto preoccupanti invece pongono degli interrogativi sull'attuale gestione amministrativa e sono quelli relativi alla popolazione riportato a pag. 13 dove è rappresentato un andamento costante nel decennio 2002/2011 ed un forte decremento dal 2012 al 2015... e non sono disponibili i dati del 2016.

Altro elemento preoccupante, nonostante il tanto dire sulla diminuzione delle imposte, è quello relativo alle entrate tributarie per abitante che nel triennio 2013/2015 (pag. 25 del DUP) si passa da un importo di € 999 del 2009, a € 1418 nel 2013, € 1540 nel 2014 ed € 1415 nel 2015 pro-capite.

Concludo dicendo che per i motivi sopra esposti questo bilancio non potrà avere il mio voto favorevole.



## BILANCIO PREVISIONE 2017.

Il bilancio di previsione 2017, secondo i nuovi principi adottati dalle recenti normative prevede:

1. **L'accantonamento** di circa € 154.000,00 come quota annuale da destinare per il ripianamento del disavanzo tecnico quantificato in € 4.600.000,00, emerso a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Ricordo che tale disavanzo trova le sue origini *illo tempore*; si tratta principalmente di somme di oltre 4 milioni e mezzo di euro iscritte bilancio 1999 – 2000 - 2001 in ragione di n.2 contributi regionali per il potenziamento del servizio fognario. Tali somme sono state utilizzate per i lavori previsti, ma purtroppo mai rendicontati. A seguito di ciò la Regione ha revocato tali contributi, ma il Comune di Ponza ha continuato a mantenerli nella voce dei residui attivi con tutte le conseguenze del caso.
2. **Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità** che è stato previsto dal legislatore, come facilmente intuibile, al fine di garantire che entrate non esigibili finanzino la spesa. Il calcolo del Fondo è effettuato sullo storico degli ultimi 5 anni di incameri. Nel bilancio di previsione 2017 il Comune ha iscritto un Fondo Crediti di dubbia esigibilità per un importo di € 437.000,00.
3. **Il Fondo di rischi** di € 10.000,00 che è stato costituito per far fronte ad eventuali eventi non prevedibili che nel corso dell'esercizio 2017 potrebbero verificarsi e mettere a rischio gli equilibri di bilancio. Purtroppo considerando le disavventure pregresse di questo Comune sarà difficile che l'Amministrazione non lo debba utilizzare!
4. **Il Fondo di riserva** di € 43.000,00 circa costituito, come previsto da legge, per spese imprevedibili e incremento di spese programmate ma non sufficienti.

Sono questi i numeri di un Comune che negli ultimi anni ha inteso voltare pagina. Nonostante l'accantonamento di tutte queste somme è stato infatti comunque possibile chiudere il bilancio in pareggio. Un bilancio connotato sicuramente da sacrifici e da tagli di spesa notevoli dovute anche alla diminuzione dei trasferimenti derivanti dallo Stato centrale. Come ormai da anni, anche nel 2017 lo Stato "metterà le mani" sull'entrate dei Comuni. Infatti, anche quest'anno, il Comune di Ponza dovrà lasciare allo stato quasi l'intera TASI ovvero € 300.000,00 e ben il 22,43% dell'IMU, in pratica circa € 600.000,00. Al riguardo è proprio di questi giorni la dichiarazione di incostituzionalità del "*taglio dei trasferimenti ai Comuni per l'applicazione della "spending review"*". Al riguardo ci stiamo attivando per fare istanza di rimborso direttamente al Ministero per le somme indebitamente trattenute dallo Stato centrale. Nonostante questo quadro di partenza mortificante l'Amministrazione comunale intende comunque mantenere invariato il livello dei servizi attivi ed anzi proseguire nel contenimento delle spese correnti e nella riduzione del disavanzo.

Nessun servizio essenziale è stato "tagliato", ma al contrario siamo riusciti a programmare l'attivazione di nuovi servizi, soprattutto nel settore sociale. Ricordo che quando questa Amministrazione comunale si è insediata a Ponza i servizi sociali

erano quasi un “nei primi anni abbiamo attivato l’assistenza domiciliare, il nuovo centro diurno miraggio”; “Il Veliero”, potenziato le ore dello sportello sociale. Non ci siamo fermati qui. Ecco le novità:

1. **l’attivazione dell’assistenza specialistica** per tutte le scuole della nostra isola. Tale servizio costerà € 6.100,00 e sarà finanziato dal Comune di Ponza per circa € 4.000,00 mentre € 2.100,00 arriveranno dal Distretto Socio – Sanitario Formia - Gaeta di cui Ponza fa parte da sempre, e che dal 2012 ad oggi ha portato a casa le risorse per i vari progetti attivati.
2. **E’ stato potenziato il progetto “Il Veliero”**, saranno infatti aumentate le ore per l’assistenza al linguaggio ed attivata la psicomotricità. Si tratta di servizi interamente finanziati con le risorse del Comune di Ponza.

Continua invece il lavoro che ci ha permesso, anno dopo anno, di ridurre notevolmente le spese passate.

- **Energia Elettrica.**

Oltre aver pagato somme arretrate per circa € 600.000,00 quest’anno con il completamento dell’installazione dei pannelli solari su tutti gli edifici comunali, compreso le scuole, il Comune di Ponza risparmierà ben € 35.000,00.

- **Telefonia Mobile/Fissa**

In cinque anni abbiamo pagato ben € 70.000,00 di debiti con Telecom e Vodafone. Il Comune di Ponza oggi non ha più alcuna utenza mobile intestata (prima se ne contavano una decina! Oggi ogni amministratore e dipendente utilizza il proprio telefono personale per lo svolgimento delle proprie funzioni), mentre anche le linee telefoniche fisse sono passate da quasi una quarantina a 12!! Meglio di così non si poteva fare!

- **Materiale di cancelleria**

Dal 2012 ad oggi il Comune di Ponza non ha comprato più nemmeno una penna! Prima si spendevano circa € 50.000,00 annui per acquistare toner, carta, penne, pennarelli, avere assistenza tecnica. Oggi compriamo solo la carta, il cui consumo è peraltro diminuito del 50% grazie anche al progressivo cammino di informatizzazione degli uffici. Tutti gli uffici sono in rete con delle stampanti multifunzioni la cui assistenza tecnica costa ogni anno € 15.000,00 e ricomprende anche il toner. Prima costava € 25.000,00 oltre carta e toner.

- **Informatizzazione uffici**

Sono cinque anni che stiamo investendo sull’informatica. Non per rispettare un mero obbligo di legge ma perché solo investendo in questo settore che la macchina amministrativa potrà migliorare la propria efficienza ed economicità.

Nel 2012 gli unici uffici ad avere un programma informatico autonomo ma comunque non in rete tra loro erano quello dello Stato Civile / anagrafe e l’ufficio ragioneria, oltre alla novità commissariale del protocollo informatico. Oggi abbiamo fatto un pacchetto unico con un solo gestore che ci consente allo stesso prezzo di avere il doppio dei servizi! Questa strada, nel giro di un anno ci permetterà di gestire

internamente al Comune anche tutto il sistema dei tributi. Sicuramente la dimostrazione di tale adempimento è evidente a chiunque acceda sul portale dell'ente ed in particolare all'albo pretorio on - line istituito solo in questa legislatura che rende ancora più trasparente l'azione amministrativa.

- Assicurazione

Quando nel 2012 questa Amministrazione si è insediata ha dovuto immediatamente attivarsi per assicurare l'Ente. Infatti nemmeno la gestione commissariale si era attivata al riguardo. In un'isola che è fasciata dal PAI, non avere un'assicurazione è una vera pazzia! Oggi il comune di Ponza ha un'assicurazione che in caso di morte copre l'ente per oltre € 3 milioni di euro. Se avessimo avuto una tale copertura all'epoca della disgrazia di Chiaia di Luna il Comune di Ponza non avrebbe dovuto pagare di "tasca sua" circa € 300.000,00 di risarcimento danni ai famigliari della vittima e l'incredibile mole di spese legali che ne sono scaturite e che ancora oggi devono essere completamente liquidate. Il costo della polizza nel corso di questi 5 anni si è peraltro notevolmente ridotto. Infatti siamo passati dallo spendere € 92.000,00 nel 2012 ai € 48.000,00 di oggi.

\*\*\*\*\*

In riferimento alla parte delle entrate correnti queste rappresentano un volume molto simile a quella della passata annualità e che potrà migliorare con la fase di recupero e lotta all'evasione. Attività su cui questa amministrazione ha posto particolare attenzione anche sotto la spinta del Revisore dei Conti che non manca occasione di sottolineare la necessità di incassare il dovuto. Al riguardo un esempio da seguire è quello che è stato fatto per le entrate derivanti dalla Cosap che sono progressivamente aumentate. Nel 2012 abbiamo incassato circa € 50.000,00 nel 2017 prevediamo di incassare bene € 80.000,00. Oggi tutti quelli che richiedono il suolo pubblico pagano il canone.

\*\*\*\*\*

Non posso però che concludere il mio intervento facendo una breve panoramica di quello che è stato lasciato in eredità e che in questi cinque anni abbiamo dovuto pagare.

Si tratta principalmente di:

- € 160.000,00 con cui è stata chiusa definitivamente la vicenda della SE.GE.PO. la cui storia e gestione tutti conosciamo a fronte di una richiesta iniziale della curatela di € 4 milioni e mezzo;
- € 812.000,00 con cui sono stati pagati debiti fatti dalle precedenti gestioni in favore di: Cericola s.r.l., Agraria Di Nitto Massimo, SEP, Medio Credito italiano, Fubelli, l'Avv. Macario Patrizia.
- Circa € 300.000,00 di risarcimento danni in favore della famiglia Pioli, la vittima della tragedia di Chiaia di Luna;
- € 45.000,00 in favore del Canile "La Mimosa" invece di € 80.000,00 transatti.

- € 131.743,19 circa pagati allo studio legale Scipione di Formia che molti anni fa difendeva il Comune di Ponza e che già nel 2008 vantava un credito esecutivo di circa € 175.000,00.
- € 25.000,00 in seguito ad un accordo di compensazione con alcune compagnie telefoniche che hanno le loro antenne sul territorio comunale e che avevano maturato un notevole credito dal Comune.
- € 60.000,00 in favore della Ditta Vitiello Patrizio, che stiamo ancora pagando. Si tratta di somme maturate per lavori effettuati in occasione dell'alluvione del 2008.
- € 130.000,00 circa per mancato pagamento dell'IVA alla ditta TPL (Autolinee Ponza s.r.l.) fino all'anno 2012;
- € 60.000,00 alla Ditta Snap per corse straordinarie effettuate nella precedente gestione.

A questo elenco si vanno ad aggiungere altre vertenze su cui stiamo lavorando e cercando una soluzione.

Non saranno sfuggiti agli occhi di tutti i recenti provvedimenti adottati dal *Commissario ad Acta* nominato dal Prefetto di Latina per le questioni De Meo e Laddomada. Si tratta di questioni risalenti a molti anni fa e per i quali complessivamente sono stati già pagati € 25.000,00 con l'obbligo ulteriore per il Comune di trovare soluzioni atte a risolvere tecnicamente i problemi all'epoca causati e per i quali l'Ente non potrà che contrarre un mutuo.

Infatti le spese legali per questioni pregresse sono la vera tragedia economica di questo Comune su cui si sta cercando di raggiungere accordi transattivi e piani di rateizzazione. Un solo accenno per tutte: le cause che hanno visto coinvolti precedenti amministratori e funzionari i quali oggi reclamano il rimborso delle spese sostenute anche attraverso la nomina di *Commissari ad Acta*.

A questo si deve aggiungere la continua chiamata in causa dell'Ente il quale a difesa della sua immagine e della propria azione è costretto a difendersi: uno sport che sta sicuramente costando caro ai privati così come all'Ente.

Pur tra mille difficoltà questo Comune è riuscito a portare avanti la propria azione amministrativa lasciando una situazione sicuramente migliore e più chiara rispetto a quella del 2012!

Ponza, 18.04.2017

**Il Consigliere Comunale**  
**(Maria Claudia Sandolo)**





**COMUNE DI PONZA**  
Provincia di Latina  
**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**PARERE N. 01/BIL 2017**

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019.**

Il Revisore unico del Comune di Ponza,

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di **deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 31/01/2017**, avente ad oggetto **“Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di Ponza. Dotazione organica. Approvazione fabbisogno del personale 2017-2019”**;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, da:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.413.126,81;**
- Previsione 2017 € 1.143.400,00;
- Previsione 2018 € 1.147.400,00;
- Previsione 2019 € 1.157.400,00;

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016.

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **r a m m e n t a**

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

#### **a c c e r t a**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

# e s p r i m e

parere **NON FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale **n. 11 del 31/01/2017**, avente ad oggetto **"Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni 2017"**.

Motivando il parere sopra espresso con le delucidazioni che si riportano di seguito.

Al di là del formale raggiungimento dell'obiettivo di saldo per l'esercizio finanziario 2016 il Comune di Ponza, come tanti Enti locali ha difficoltà nell'incasso delle entrate. Nella tabella che segue sono stati riportati i dati dei consuntivi fino al 2015 e del pre-consuntivo 2016, sottolineando la parte degli impegni e dei relativi pagamenti:

Confronto dei dati dai consuntivi 2013/2016 - Riepilogo delle spese (impegni e pagamenti)								
Titoli	consuntivo 2013 Impegni	consuntivo 2013 pagamenti	consuntivo 2014 Impegni	consuntivo 2014 pagamenti	consuntivo 2015 Impegni	consuntivo 2015 pagamenti	consuntivo 2016 Impegni	consuntivo 2016 pagamenti
Titolo I - Spese Correnti	€ 5.614.305,81	€ 4.019.031,95	€ 6.073.945,77	€ 4.816.443,03	€ 5.191.409,66	€ 5.224.101,75	€ 4.672.392,60	€ 3.752.440,59
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 2.823.378,64	€ 569.533,27	€ 826.912,02	€ 875.611,67	€ 3.987.534,61	€ 908.859,94	€ 366.797,39	€ 925.223,42
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 305.530,58	€ 305.530,58	€ 236.501,52	€ 236.501,52	€ 232.388,05	€ 392.876,75
Titolo V - Chiusura anticipazioni da Isl.								
Tesoriere/cassiere	€ 939.686,49	€ 1.115.046,28	€ 600.000,00	€ 639.578,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.378,17	€ 0,00
Titolo VII - Spese per conto di terzi e partite di giro	€ 451.907,50	€ 875.625,26	€ 370.326,60	€ 369.147,21	€ 626.948,05	€ 520.403,69	€ 616.896,86	€ 665.442,63
Totale Titoli	€ 10.189.278,44	€ 6.939.237,76	€ 8.176.714,97	€ 7.006.310,79	€ 10.042.393,84	€ 6.889.866,90	€ 5.977.853,07	€ 5.735.983,39

Tabella n. 1 - Confronto dei dati consuntivi 2013/2015 e pre-consuntivo 2016

L'andamento delle entrate per il periodo 2013/2016 è espresso nella tabella 2 che segue e mette in evidenza che negli ultimi quattro anni la dotazione di cassa ha subito una significativa diminuzione per Euro 550.020,81.

	SALDO CASSA	DECREMENTO FONDO CASSA DAL 2013 AL 2016
SALDO CASSA AL 01/01/2013	€ 550.020,81	
SALDO CASSA AL 31/12/2013	€ 84.215,34	
SALDO CASSA AL 31/12/2014	€ 412.248,48	
SALDO CASSA AL 31/12/2015	€ 31.579,90	
SALDO CASSA AL 31/12/2016	€ -	-€ 550.020,81

Tabella n. 2 - Progressivi del fondo cassa

Ulteriori considerazioni scaturiscono dalla tabella 3 che segue:

	Incassi (€)	Scostamenti per esercizio (€)	Analisi degli scostamenti Incassi %		Pagamenti (€)	Scostamenti per esercizio	Analisi degli scostamenti pagamento %
Incassi 2013	8.473.432,29			Pagamenti 2013	6.939.237,76	-465.805,47	
Incassi 2014	7.334.343,93	860.911,64	13,30%	Pagamenti 2014	7.006.310,79	328.033,14	4,73%
Incassi 2015	6.509.198,32	825.145,61	11,25%	Pagamenti 2015	6.889.866,90	-380.668,58	-5,43%
Incassi 2016	5.704.403,49	804.794,83	12,36%	Pagamenti 2016	5.735.983,39	-31.579,90	-16,75%
	% Diminuzione Incassi dal 2013 al 2016				% Diminuzione e pagamenti dal 2013 al 2016		
	-11,880%				-17,340%		

Tabella 3 - Andamento storico Incassi e pagamenti 2013-2016

*105*

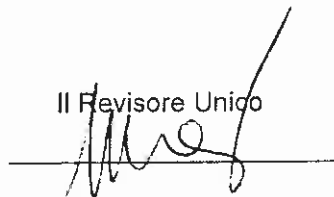
Dalla stessa si evince che l'Ente in esame ha una capacità di incasso di notevolmente ridotta, vero è infatti che dal 2013 ad oggi tale aggregato è diminuito dell'11,88%, confermando così un trend negativo che parte già dal 2014 (-13,30%).

I dati sopra sintetizzati fanno sì che è praticamente impossibile sostenere l'aumento della spesa e della capacità assunzionale di personale dipendente, anzi inducono ad analizzare l'ipotesi di un riequilibrio dei conti stessi. / È opportuno perciò che l'attuale contingente, dovrà restare invariato in quanto rispettoso delle politiche di riequilibrio finanziario ed in linea con le dotazioni organiche previste dal D.M. 24/07/2014.

Conclusivamente, benché le spese del personale sostenute nel 2016 sono inferiori alla media del triennio 2011-2013 è proprio la situazione di cassa a non permettere di poter sostenere le suddette spese proposte nella delibera di Giunta comunale n. 11 del 31/01/2017.

Velletri, 27/03/2017

Il Revisore Unico



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Pier Lombardo Vigorelli

-per la regolarità contabile: parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Pier Lombardo Vigorelli

P 3455

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Pier Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267 **27 APR 2017**

*che la presente deliberazione è:*

(X) Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

() Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

**27 APR 2017**



SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Clorinda Storelli**